



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Michele ORICCHIO Presidente

dott. Rossella CASSANETI Consigliere

dott. Marzia DE FALCO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al **n°74564** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Campania nei confronti di:

Matrone Andrea, n. a Boscotrecase il 18/10/1948, e residente in Boscoreale, alla via STE Cirillo n. 3, CF MTRNDR48R18B077X, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ippolito Matrone, presso il cui domicilio informatico: ippolito.matrone@forotorre.it;

Uditi, all'udienza del 17/4/2025, il Vice Procuratore Generale dott. Gianluca Bragò, e con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Fiordoro;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 6/12/2024 la Procura Regionale presso la Sezione Campania conveniva in giudizio innanzi a questa Corte l'ing. Andrea Matrone, soggetto apicale con funzioni dirigenziali della 5^a Area -Lavori pubblici e Viabilità- presso il Comune di Somma Vesuviana, onde sentirlo condannare al pagamento, in favore del detto Ente, della somma di euro

40.654,50, a titolo di risarcimento del danno indiretto da giudicato, conseguito alla condanna riportata dal Comune all'esito di un giudizio civile.

Esponendo il Requirente che, con nota del 4/1/2022, gli era stata trasmessa copia della delibera consiliare n. 114 del 29/11/2021, avente ad oggetto il riconoscimento del debito fuori bilancio derivato dagli importi di condanna statuiti dalla sentenza del Tribunale di Nola, n. 670/2015, confermata con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4540/2019, passata in giudicato; con tali decisioni, emesse a conclusione del giudizio in sede civile, intentato dalle germane Sodano Gaetana e Luisa, il Comune di Somma Vesuviana era stato condannato al risarcimento del danno ad esse cagionato, per il pregiudizio inferito alle loro abitazioni dal passaggio di veicoli pesanti su stradina comunale dissestata, attigua alle stesse, nel biennio 2002-2003.

Il danno era stato quantificato nella complessiva somma di euro 95.781,15, di cui euro 69.449,51 per sorta capitale ed euro 24.931,00 per compensi professionali.

Il debito era stato quindi liquidato con tre mandati di pagamento del 9/2/2022, ai numeri 435, 436 e 437, sicché l'attualizzazione del pregiudizio erariale indiretto era da collocarsi in tale data.

Rappresentava quindi la Procura che siffatto contenzioso avrebbe verosimilmente potuto essere evitato, qualora l'Amministrazione comunale, nella persona del responsabile pro-tempore del settore lavori pubblici, edilizia e strade, si fosse attivata, dando riscontro alle istanze di sopralluogo e alle diffide a intervenire presentate dalle Sodano in data 17/7/2002 (con atto denominato "richiesta di sopralluogo", trasmesso dal Sindaco all'Ufficio Tecnico) e in data 19/9/2003 (formale diffida a porre in atto interventi che impedissero significativi danneggiamenti al fabbricato), tutte rimaste senza esito.

Il soggetto responsabile veniva individuato nell'ing. Matrone, che aveva rivestito tale carica -di Dirigente dell'UTC- dal 12/12/2001 e sino al 27/2/2004, data in cui era stato sostituito dall'ing. Giovanni Esposito, nei cui confronti però, a giudizio dell'Organo Requirente, difettava la prova dell'effettiva conoscenza o conoscibilità della questione, sia per la mancanza, in tale periodo, di sollecitazioni da parte delle Sodano, sia per l'assenza di un protocollo interno presso l'ufficio del

Matrone, con conseguente impossibilità di effettuare con completezza il passaggio delle consegne relativamente alle questioni tecniche rimaste in sospeso.

In definitiva, secondo l'assunto attoreo, l'ing. Matrone, quale soggetto chiamato a dirigere il competente ufficio nel periodo tra il 12/12/2001 ed il 27/2/2004, avrebbe potuto e dovuto predisporre un sopralluogo, emanare provvedimenti interinali di messa in sicurezza o di inibizione al traffico pesante della stradina, redigere una relazione da sottoporre al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti finali, onde porre l'area in sicurezza, proporre modalità e opere di consolidamento del fabbricato, adoperarsi per far colmare le numerose buche presenti sul suolo stradale che producevano, al passaggio degli autoveicoli pesanti, vibrazioni dannose per il fabbricato delle Sodano. Tali, i provvedimenti rientranti nella piena disponibilità dell'amministrazione ed in concreto esigibili, non sussistendo nell'*an* della condotta alcuna discrezionalità amministrativa.

Deduceva il Requirente l'antigiuridicità della condotta omissiva, tenuta dall'ing. Matrone in violazione dell'obbligo di provvedere, di cui all'art. 2 della legge 241/90, e connotata da alto tasso di negligenza e di trascuratezza organizzativa, sicché l'imputazione del pregiudizio economico per il danno indiretto patito dall'amministrazione era da configurarsi a titolo di colpa grave.

In ordine all'ammontare del danno da risarcire, lo stesso andava quantificato, in applicazione dell'art. 1 della legge 20/94, nella metà della sorta capitale portata in sentenza (€. 69.449,51, attualizzata in €. 81.30,00 al 31/3/2024), ossia in euro 40.654,50, somma da pagarsi all'amministrazione danneggiata, il Comune di Somma Vesuviana.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto che eccepiva, in via preliminare di merito, l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale; deduceva quindi, nel merito, il difetto del nesso causale in relazione ai fatti contestati, poiché verificatisi in un arco temporale antecedente all'assunzione dell'incarico di dirigente dell'UTC, evidenziando all'uopo che la consulenza tecnica redatta dall'ing. Sapio nell'aprile 2003 era in realtà conforme alle risultanze della perizia resa dall'ing. Cimmino nel lontano 28/2/1996; argomentava altresì che le richieste di sopralluogo,

asseritamente inoltrate dalle Sodano nel 1998, nonché in data 17/7/2002, non potevano essere ascritte a suo carico, in quanto egli nel 1998 non prestava servizio presso il Comune di Somma Vesuviana, mentre la richiesta del 2002 e la diffida del 2003 non gli erano mai pervenute, come desumibile dal fatto che difettavano di un numero di protocollo interno.

Concludeva per il proprio proscioglimento da ogni addebito, con ogni conseguenza di legge.

All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, il Collegio si riservava la decisione della causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il giudizio trae origine dalla condanna -e conseguente pagamento degli importi risarcitori- riportata dal Comune di Somma Vesuviana nel giudizio civile ex art. 2043 c.c., proposto dalle germane Sodano per il ristoro del danno subito dalle unità immobiliari di loro proprietà e site alla via Mele, in conseguenza del transito ivi di mezzi pesanti, transito consentito dall'Amministrazione comunale, nel corso dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione del tratto ferroviario Salerno-Napoli, in difetto di previa messa in sicurezza dei fabbricati posti ai margini della strada.

2. La domanda in questa sede proposta attiene al risarcimento del danno indiretto da giudicato, quale riflesso contabile di una responsabilità civile verso terzi dell'amministrazione-a titolo di danno diretto- per fatto di un proprio agente. In tali termini, la stessa è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Va invece rigettata l'eccezione di prescrizione, proposta dal convenuto, atteso che in fattispecie di danno indiretto, per la pacifica e consolidata giurisprudenza contabile, il termine prescrizionale quinquennale inizia a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna che, nel caso di specie, risulta notificata al Comune soccombente in data 3 febbraio 2020, ed è quindi passata in giudicato il 3 marzo 2020.

3. Quanto al merito, si evince dalla documentazione in atti che, con sentenza del Tribunale di Nola, n. 670/2015, confermata con la citata sentenza della Corte di Appello di Napoli n.

4540/2019, costituente giudicato in quanto non gravata con ricorso in Cassazione, il Comune di Somma Vesuviana è stato condannato al risarcimento del danno subito dalle germane Sodano,

in conseguenza del pregiudizio inferto alle loro abitazioni dal passaggio di veicoli pesanti su stradina comunale dissestata, attigua alle stesse, nel corso dei lavori per la realizzazione della tratta Salerno-Napoli dell'Alta Velocità, lavori protrattisi dal 1995 al 2005.

Il debito è stato liquidato con tre mandati di pagamento del 9/2/2022, ai numeri 435, 436 e 437.

4. In punto di diritto, va rilevato che la PA, una volta erogata al terzo danneggiato la somma portata dal giudicato civile di condanna, dovrà doverosamente recuperare l'importo, denunciando alla Corte dei conti l'autore materiale dell'illecito.

Si pone pertanto la necessità di individuare il pubblico funzionario, alla cui condotta dolosa o gravemente colposa, sia da imputare il pregiudizio subito dal terzo e risarcito dal giudicato.

5. Nel caso di specie, con decreto sindacale n. 40/2001 le funzioni di responsabile della 5^a Area furono affidate all'ing. Matrone dal 12/12/2001 e sino all'avvento del suo successore, ing. Giovanni Esposito, in data 27/2/2004, mentre con decreto sindacale n. 68 del 30/5/2002, gli furono attribuite le relative funzioni dirigenziali.

Tale data, come evidenziato dalla Procura attrice, precede di circa due mesi l'istanza di sopralluogo, presentata dalle Sodano il 17/7/2002 e trasmessa dall'Ufficio del Sindaco all'UTC, come da protocollo cartaceo acquisito agli atti.

In data 19/9/2003 fu notificata al Comune di Somma Vesuviana un'ulteriore diffida, da parte del legale delle Sodano, avv. Terracciano, diffida in relazione alla quale la mancanza di interventi dell'Ente avrebbe indotto le danneggiate, con citazione notificata nel 2006, ad adire la giustizia civile.

In entrambi tali momenti l'ing. Matrone rivestiva le funzioni di responsabile dell'UTC e disponeva pertanto del potere/dovere -oltre che della necessaria competenza tecnica- di intervenire in ordine alle istanze proposte, onde rimediare al prodursi del danno ed evitarne l'aggravamento, adottando le opportune misure cautelative.

Invero, ai sensi dell'art. 104 TUEL, il dirigente assume in sé la potestà di adottare "tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza

comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale”. Al dirigente preposto a un ufficio competono pertanto tutti i compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui, rispettivamente, agli artt. 97 e 108.

A tanto egli non ha provveduto, sicché va affermata l’antigiuridicità della condotta omissiva del Matrone, in violazione dell’obbligo di provvedere, di cui all’art. 2 della legge 241/1990, da cui è scaturita la soccombenza del Comune nel giudizio civile risarcitorio e, pertanto, il danno erariale oggetto del presente contenzioso.

6. Quanto all’elemento soggettivo, il danno erariale indiretto è ascrivibile in capo al convenuto a titolo di colpa grave.

La condotta omissiva del convenuto appare connotata da notevole trascuratezza e disinteresse per la cura della strada comunale denominata Cupa Rosanea, oltre che per la tutela dei diritti dei proprietari frontisti, lesi da atti illeciti forieri di responsabilità civile.

Invero, in esplicazione di un minimo di diligenza nella cura degli affari pubblici di propria competenza, il Dirigente dell’UTC ben avrebbe potuto rendersi conto della grave situazione di compromissione dell’assetto stradale, mediante un sopralluogo, ed intimare alla ditta appaltatrice di porre in essere ogni misura atta a scongiurare ulteriori danni.

L’inazione del responsabile nell’omettere ogni forma di avvio del procedimento di verifica e sopralluogo, richiesto dalle parti private, evidenzia quindi, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il ricorrere di una colpa grave, valutata ex ante quale sintomo di manifesta patologia disfunzionale rispetto alla condotta in concreto esigibile da un operatore pubblico professionalmente qualificato (Sez. Sardegna, n.214/2016).

7. Va tuttavia rilevato che il fatto generatore del danno è stato individuato nel costante transito di mezzi pesanti sulla via Cupa Rosanea, ove insisteva l'immobile delle Sodano, nel corso di lavori che si protrassero ininterrottamente dal 1995 al 2005; dalla CTU espletata nel giudizio civile si evince invero *"la sussistenza del nesso causale tra il transito dei mezzi pesanti, con vibrazioni dovute alla presenza di buche e dissesti sulla strada, e le lesioni presenti sull'immobile delle attrici, localizzate alle pareti ed ai solai di tutti i livelli... ed interessanti sia le facciate esterne che le pareti interne dell'immobile sul prospetto nord del fabbricato, ossia quello prospiciente la via Cupa Rosanea"* (v. sentenza di appello, pag. 5); il passaggio dei mezzi pesanti, come innanzi evidenziato, ha avuto luogo per ben dieci anni.

Pertanto, già in data 28/2/1996 era stata redatta dall'ing. Cimmino una perizia giurata, attestante i pregiudizi subiti dalla proprietà Sodano, le cui conclusioni sono state condivise sia dal successivo CTP delle attrici, ing. Lo Sapio, che dal CTU del giudizio civile, ing. Sarno.

A tale proposito va evidenziato come appaia ragionevole, anche alla luce dei dati di comune esperienza, ritenere che i pregiudizi alla statica dell'edificio, in quanto determinati da vibrazioni e scuotimenti cagionati dal transito dei mezzi pesanti, non si siano *ex abrupto* prodotti nel 2003, bensì già a far data dal primo anno di esecuzione dei lavori.

Va altresì evidenziato che sussiste agli atti una precedente istanza di sopralluogo delle Sodano, prodotta in data 27/4/1998, con protocollo apposto a timbro al n. 07616 e data coincidente, ancorché solo parzialmente leggibile (27/4...), istanza recapitata all'Ufficio del Sindaco, ancorché non risulti trasmessa col protocollo interno all'UTC e, pertanto, al Responsabile *pro tempore* della 5^a Area.

Tali elementi, congiuntamente valutati, inducono il Collegio a ritenere che sussista una corresponsabilità del funzionario che, a tale epoca, rivestiva funzioni di dirigente dell'UTC, considerato che la tempestiva adozione di misure cautelative (consolidamento statico, riempimento delle buche, inibizione al traffico) nella fase iniziale del manifestarsi dell'evento

dannoso avrebbe evitato l'aggravarsi dello stesso, dovuto alla ininterrotta continuazione degli scuotimenti nocivi e, pertanto, il successivo contenzioso risarcitorio.

Parimenti, all'aggravamento del danno riportato dal fabbricato delle Sodano non può reputarsi del tutto estranea la protrazione della condotta omissiva in capo al Dirigente che sostituì l'odierno convenuto, non apparendo verosimile che lo stesso non fosse assolutamente a conoscenza della questione, come da questi asserito in fase di indagini preliminari, per non essere avvenuto un puntuale "passaggio delle consegne" da parte dell'ing. Matrone, considerato che l'ing. Esposito ben avrebbe potuto -e dovuto- attivarsi per prendere cognizione delle questioni tecniche rimaste in sospeso sotto la precedente gestione dell'Ufficio; a tale conclusione si addiuvano altresì tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'Ufficio (Comune di Somma Vesuviana) e della sussistenza, in relazione alla questione, di un contenzioso innanzi al giudice civile, iniziato peraltro nel 2006, ossia quando il successore del Matrone era già in carica da circa due anni, e nel corso del quale si sono resi necessari accertamenti di natura tecnica sul suolo di proprietà comunale.

8. In considerazione della ritenuta corresponsabilità dei dirigenti che si sono succeduti anteriormente e successivamente all'investitura del Matrone, il danno a quest'ultimo ascrivibile va quantificato equitativamente nella ridotta misura di 15.000,00 euro, somma determinata all'attualità.

Su tale somma sono dovuti gli interessi di mora dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

Le spese relative al rapporto processuale seguono la soccombenza e si liquidano come da separata nota, allegata al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania

definitivamente pronunciando sulla domanda attorea come in atti proposta, in accoglimento della stessa per quanto di ragione, così provvede:

- a) condanna il Matrone Andrea al pagamento, in favore del Comune di Somma Vesuviana, della somma di euro 15.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- b) condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da nota di segreteria a margine del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17/4/2025

IL GIUDICE ESTENSORE

(Marzia de Falco)

(firma digitale)

IL PRESIDENTE

(Michele Oricchio)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 20/05/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)